

		Sent. 27/2024/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE	
		PER L'EMILIA ROMAGNA	
		composta dai magistrati:	
	dott. Massimo Perin	Presidente	
	dott. Antonio Nenna	Consigliere rel.	
	dott. Riccardo Patumi	Consigliere	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 46183 del registro	
		di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la	
		Regione Emilia-Romagna nei confronti di	
		- CONFORT 2M S.r.l. con sede legale in Cervia (RA) Viale Volturno n. 149,	
		codice fiscale /partita iva n. 02727670420, indirizzo PEC confort2m@pec.it;	
		- DYRKAJ MATILDA nata a Tirana (Albania) il 7.11.1979, residente in	
		Cervia (Ra) in Viale Cristoforo Colombo, n. 45 interno 2, codice fiscale	
		DYRMLD79S47Z100N	
		Visti gli atti e i documenti di causa;	
		Uditi, nella udienza del 20 marzo 2024, con l'assistenza del segretario Stefania	
		Brandinu, il relatore dott. Antonio Nenna ed il Pubblico Ministero nella	
		persona del S.P.G. Daniela Cimmino. Non costituiti i convenuti.	
		Ritenuto in	
		FATTO	
			1

1.1. Con atto di citazione, depositato in data 16 novembre 2023, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la società CONFORT 2M S.r.l. e la sig.ra DYRKAJ Matilda (in proprio quale legale rappresentante *pro tempore* della predetta società), per ivi sentirli condannare al pagamento della somma di **€ 1.743,00** in favore del Comune di Cervia (RA), oltre rivalutazione e spese del presente procedimento. Quanto sopra a titolo di presunto danno erariale conseguente al mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno durante la gestione della struttura ricettiva denominata Hotel Bisanzio, dalla medesima società gestita in Cervia, in Viale Volturno n. 149, nel mese di agosto 2021.

1.2. Evidenziava il Requirente che, con nota prot. n. 0031042/2023 dell'8 maggio 2023, integrata da successiva nota in data 8 giugno 2023, il Servizio Tributi del Comune di Cervia segnalava l'omesso riversamento all'amministrazione comunale cervese da parte della società CONFORT 2M S.r.l. e del suo legale rappresentante p.t., signora DYRKAJ Matilda, dell'imposta di soggiorno riscossa nel mese di agosto 2021 a carico degli ospiti della struttura ricettiva Hotel Bisanzio, dalla medesima Società gestita in Cervia, in Viale Volturno n. 149, per un importo complessivo di euro 1.743.

L'amministrazione denunciante riferiva, altresì che l'imposta dovuta non era stata riversata nonostante per il periodo interessato la Società avesse presentato la dichiarazione riepilogativa mensile prevista dal regolamento comunale sull'imposta di soggiorno e che per conseguire il dovuto il Comune di Cervia aveva emesso in data 23 marzo 2022 un avviso di accertamento nei confronti di CONFORT 2M S.r.l., esecutivo dal 30 maggio del 2022, rimasto privo di seguito benché regolarmente notificato al suo indirizzo di posta elettronica

certificata.

2. Riscontrando per quanto sopra un danno di euro 1.743,00 a carico dell'erario del Comune di Cervia, conseguente al mancato riversamento da parte della predetta società e del suo amministratore e legale rappresentante p.t., dell'imposta di soggiorno riscossa nel mese di agosto del 2021 a carico degli ospiti della struttura ricettiva Hotel Bisanzio, la Procura erariale ha provveduto a far notificare alla società CONFORT 2M S.r.l. e alla signora DYRKAJ Matilda in proprio quale amministratore e legale rappresentante p.t., l'informativa prevista dall'articolo 67 del codice di giustizia contabile, con invito a presentare deduzioni ed eventuale documentazione a difesa nel termine di giorni quarantacinque, con l'avvertimento che nello stesso termine avrebbero potuto chiedere l'audizione difensiva personale.

I destinatari dell'invito non si avvalevano delle facoltà defensionali in fase istruttoria.

Pertanto, la contestazione di responsabilità è stata confermata con l'odierna citazione.

3. All'udienza del 20.03.2024, il Pubblico ministero insisteva nella condanna, come da atto introduttivo del giudizio, mentre i convenuti erano assenti, non risultando costituitisi nel giudizio in esame.

Considerato in

DIRITTO

4. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, attesa la regolare instaurazione del contraddittorio.

5. Sempre in via preliminare, il Collegio, d'ufficio, ribadisce la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sulla fattispecie in esame.

Infatti, ai fini del presente giudizio, non rilevano le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno apportate dall'art.180 del d.l. n.34/2020, convertito nella legge n.77/2020.

L'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, novellando l'art. 4 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, mediante l'inserimento del comma 1-ter, ha previsto quanto segue: *“Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno [...] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale [...] Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa [...]”*.

Antecedentemente alla modifica legislativa sopra riportata, la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché della Corte dei conti, riconosceva la sottoposizione dei gestori di strutture alberghiere per omesso riversamento di imposte di soggiorno, in ragione della loro qualificazione di agenti contabili (per tutte, C. cass., S.U., n. 13330/2010 e n. 14891/2010).

Orbene, anche a seguito della novella, il cliente della struttura, e non quest'ultima, è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno e, pur essendo stata depenalizzata la condotta illecita del gestore della struttura alberghiera, nulla è cambiato in ordine alla responsabilità contabile di quest'ultimo.

Il gestore della struttura alberghiera deve, quindi, provvedere all'incasso della

tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve versarla al Comune.

In tal modo, anche se è qualificato dalla novella come responsabile d'imposta, per le somme a destinazione pubblica, incamerate all'atto del soggiorno in albergo dei clienti, resta confermato l'obbligo a suo carico di riversarle nelle casse dell'ente locale.

Questa ricostruzione è in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sent. n. 22/2016/QM, sull'obbligo di riversamento di tali somme (*"I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta"*).

6. Infatti, l'art. 4. c. 1, del d.lgs. 14/03/2011, n. 23 attribuisce ai comuni la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno a carico degli ospiti che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio.

Il Comune di Cervia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29 settembre 2015, ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno (successivamente più volte modificato e integrato), a termini del quale il gestore della struttura è responsabile degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta essendo obbligato a riscuotere il tributo dagli ospiti, a rilasciarne quietanza, alla presentazione nei termini di regolamento delle dichiarazioni trimestrali riepilogative all'amministrazione comunale e all'integrale riversamento, alle scadenze previste, degli importi

incassati al comune cui competono; obblighi tutti sussistenti al di fuori del rapporto di imposta vero e proprio che intercorre tra comune e singolo cliente pernottante.

7. Ciò detto, si ribadisce che le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, numerario pubblico e, quindi, entrano immediatamente nel patrimonio del Comune (v., sul punto, Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sent. n. 286/2020).

Da quanto sopra esposto, consegue che il gestore di una struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi azionabili innanzi al Giudice contabile.

Infatti, per consolidata giurisprudenza contabile, in presenza di regolamenti come quello del Comune di Cervia che, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, ha affidato a terzi la funzione di esigere, riscuotere e riversare l'imposta, il rapporto di servizio risulta pienamente integrato dalla relazione funzionale intercorrente tra autore dell'illecito e ente pubblico danneggiato e, in concreto, tra gestore dell'unità ricettiva, compartecipe dell'attività amministrativa dell'ente impositore e Amministrazione comunale, in ragione dell'inserimento del soggetto nella procedura di incasso e riversamento del tributo.

8. Pertanto, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia.

Per completezza, è utile ricordare la recente sentenza n. 325/2021 di questa Sezione - cui si rinvia anche agli effetti dell'art. 17, comma 1, norme di attuazione del d.lgs. n. 174/2016 - che, con motivazione esaustiva, ha evidenziato come vada affermata la giurisdizione del Giudice contabile

sull'albergatore tenuto al versamento dell'imposta di soggiorno anche dopo la novella del 2020 (cfr., in termini, Sezione II centrale n. 275 del 24 giugno 2022).

Per le medesime ragioni, la giurisdizione contabile sui titolari delle strutture ricettive tenuti al versamento dell'imposta di soggiorno non può ritenersi venuta meno neanche a seguito di quanto previsto dall'art. 5-quinquies del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215 che, con norma di interpretazione autentica, ha esteso l'applicazione del richiamato 3° comma dell'art. 180 anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (sul punto, da ultimo, Corte dei conti, sezione giurisdizionale Toscana 29 agosto 2022 n. 248).

9. Nel merito, inquadrata la responsabilità del gestore della struttura ricettiva nella tipologia della responsabilità contabile, il Collegio evidenzia che, nella fattispecie in esame, la signora DYRKAJ Matilda, in qualità di legale rappresentante p.t. della società CONFORT 2M S.r.l., gestore della struttura ricettiva denominata Hotel Bisanzio corrente in Cervia, ha omesso di riversare al Comune di Cervia, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese di agosto 2021 a carico degli ospiti della predetta struttura, come risultante dalla documentazione versata in atti.

10. I convenuti, rimasti contumaci in questa sede, non hanno fornito la prova liberatoria consistente nella documentazione dei riversamenti di cui viene contestata la mancata effettuazione o nella riconducibilità della loro omissione a cause a loro non imputabili.

Tale comportamento, da qualificarsi come doloso in considerazione della palese inottemperanza a chiari obblighi giuridici, integra gli estremi della

responsabilità contabile.

Peraltro, come evidenziato dall'Attore pubblico, *“la signora DYRKAJ Matilda era pienamente consapevole degli obblighi che incombevano sulla Società quale gestore di struttura ricettiva ai fini dell'imposta di soggiorno, tant'è che per il periodo di competenza, ancorché insoluto, risulta regolarmente presentata agli uffici comunali la dichiarazione riepilogativa mensile; la signora DYRKAJ Matilda e, per il principio dell'immedesimazione organica e dell'imputazione degli stati soggettivi rilevanti (art. 1391 comma 1° cod. civ) anche la Società, erano inoltre perfettamente consapevoli anche dell'illecito che andavano realizzando omettendo il riversamento al Comune di Cervia dell'imposta di soggiorno riscossa.”.*

11. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'an, dev'essere verificata la determinazione del danno operata dalla Procura, che lo ha quantificato in euro 1.743,00.

Tale quantificazione è corretta, giacché, come riscontrabile dalla documentazione in atti corrisponde alla parte dell'ammontare dell'imposta di soggiorno che gli ospiti della menzionata struttura hanno corrisposto e che non è stata riversata all'Ente locale.

12. Per le considerazioni sopra esposte, la società CONFORT 2M S.r.l. e la signora DYRKAJ Matilda, in proprio quale legale rappresentante p.t. della predetta società (gestore della struttura alberghiera denominata Hotel Bisanzio sita in Cervia), devono essere condannati al pagamento in solido, in favore del Comune di Cervia, della somma di euro 1.743,00.

Infatti, come ricordato dalla Procura erariale, tra la società e il suo legale rappresentante ed amministratore unico intercorre un regime di solidarietà

passiva quanto all'obbligo risarcitorio a titolo di responsabilità amministrativo-contabile verso l'Erario in forza del rapporto di immedesimazione organica.

Invero, anche nel codice civile, alla responsabilità della società verso i terzi nei limiti della dotazione patrimoniale (art.2462 c.c.), si affianca la responsabilità per fatto illecito degli amministratori che abbiano agito con dolo o colpa (art.2476, comma 7, c.c.), nonché dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi (art.2476, comma 8, c.c.).

In altri termini, la sussistenza di un'obbligazione sociale non esclude ma si aggiunge all'obbligazione da fatto illecito degli amministratori e dei soci; parimenti, la responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, ma si affianca alla responsabilità amministrativo-contabile di chi abbia agito in nome e per conto della società.

I convenuti devono altresì essere chiamati a corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme riscosse e non riversate dalla data di scadenza dei pagamenti relativi a ciascun trimestre, individuata sulla base della previsione del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali da tale data fino al soddisfo.

13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia-Romagna

definitivamente pronunciando

DICHIARA

preliminarmente la contumacia dei convenuti

		Sent. 27/2024/R	
		ACCOGLIE	
		la domanda attorea come da motivazione e, per l’effetto,	
		CONDANNA	
		in solido, la Società CONFORT 2M S.r.l. con sede legale in Cervia (RA)	
		Viale Volturno n. 149, codice fiscale /partita iva n. 02727670420 e la signora	
		DYRKAJ MATILDA, in proprio, nata a Tirana (Albania) il 7.11.1979,	
		residente in Cervia (Ra) in Viale Cristoforo Colombo, n. 45 interno 2, codice	
		fiscale DYRMLD79S47Z100N, al pagamento, in favore del Comune di	
		Cervia, dell’importo di € 1.743,00 (milesettecentoquarantatre/00) , tale	
		importo è da maggiorare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo	
		l'indice dei prezzi FOI/ISTAT, dalla data di scadenza di ciascun pagamento,	
		alla data di pubblicazione della presente sentenza; interessi legali maturandi,	
		sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino	
		all’effettivo soddisfo.	
		Condanna, altresì, i convenuti al pagamento in parti uguali delle spese di	
		giudizio, che si liquidano in complessivi € 75,98 (settantacinque/98) .	
		Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
		Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.	
	L’Estensore	Il Presidente	
	Antonio Nenna	Massimo Perin	
	F.to digitalmente	F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il giorno 28 marzo 2024		
	Il Direttore di Segreteria		
	Dr. Laurino Macerola		
	F.to digitalmente		
			10